REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Coop.va Sociale Carolenz - cambio gestione Sez. Disabili psichici, Tip. Comunità alloggio sita in Raffadali (AG)"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.R. n. 2294 del 05.07.2007 con il quale la COOPERATIVA SOCIALE ISOLA FELICE con sede legale in Joppolo Giancaxio Via Quasimodo, 1 è stata iscritta al n. 2493 dell'albo regionale per la sezione Disabili Psichici tipologia Comunità alloggio sita in Raffadali Contrada Manaresi, snc;

VISTA la nota acquisita al prot. generale n. 978 del 14.01.2020 con la quale il legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE ISOLA FELICE comunica di rinunciare alla gestione della predetta Comunità alloggio a favore della COOPERATIVA SOCIALE CAROLENZ con sede legale in Raffadali Via G/7, 25;

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale n. 980 del 14.01.2020 con la quale il legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE CAROLENZ chiede la modifica del decreto d'iscrizione all'albo concessa alla COOPERATIVA SOCIALE ISOLA FELICE per la gestione della Comunità alloggio per Disabili Psichici sita in Raffadali Contrada Manaresi, snc;

VISTO il parere reso dal Comune di Raffadali con la nota n. 4479 del 09.03.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 69583 del 07.05.2020 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

1.

ART. 1 Il D.D.R. n. 2294 del 05.07.2007 con il quale è stata iscritta al n. 2493 dell'albo regionale la COOPERATIVA SOCIALE ISOLA FELICE con sede in Raffadali Contrada Manaresi, snc per la sezione Disabili Psichici tipologia Comunità alloggio è revocato. La COOPERATIVA SOCIALE ISOLA FELICE con sede in Raffadali Contrada Manaresi, snc è cancellata dal n. 2493 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 La COOPERATIVA SOCIALE CAROLENZ con sede legale in Raffadali Via G/7, 25 è autorizzata ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 allo svolgimento dell'attività assistenziale sezione Disabili Psichici tipologia Comunità alloggio sita in Raffadali Contrada Manaresi, snc e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 4 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 5 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresi essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

	- 8	GIN' 5050	
Palermo,			

